



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

(approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 43 dd. 09.12.2013 e modificato con deliberazione assembleare n. 39 dd. 20.10.2014; ulteriormente modificato con deliberazioni consiliari n. 45 dd. 29 dicembre 2015, n. 37 dd. 27 dicembre 2017, n. 4 dd. 25 febbraio 2019, n. 18 dd. 29 aprile 2019 e n. 37 dd 14 settembre 2020)

Art. 1 - Principi generali

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi, ai sensi dell'articolo 19 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, e ss. mm.

Art. 2 - Soggetti ammessi a contributo

1. Nel rispetto di quanto stabilito al Capo VI - Valorizzazione dell'associazionismo - del vigente "Regolamento per la partecipazione", potranno essere ammessi a contributo gli organismi associativi iscritti all'Albo degli Organismi Associativi della Comunità, nonché le amministrazioni comunali e/o loro emanazioni o società con significativa partecipazione pubblica, le Fondazioni, le Istituzioni scolastiche e altri enti giuridici legalmente riconosciuti, per le quali venga riconosciuto lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la Comunità.

Art. 3 - Tipologie di intervento

1. Gli interventi contributivi sono finalizzati unicamente a contribuire alle spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative particolarmente significative o per il raggiungimento di obiettivi specifici riconosciuti di pubblico interesse per il progresso civile della collettività e che abbiano valenza sovracomunale, e/o d'ambito territoriale della comunità di valle o provinciale. Sono altresì ammesse a contributo le spese di investimento effettuate dai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, funzionali al perseguimento degli scopi sociali per svolgerne l'attività e per le finalità di cui sopra.

2. Sono escluse le iniziative che non diano un diretto e prevalente risalto ad un interesse pubblico o quelle ritenute carenti per impostazione programmatica, metodologica o tematica. Sono altresì escluse le iniziative rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente (c.d. iniziative autoriferite) o provenienti da soggetti che abbiano pendenze finanziarie con la Comunità.

3. Sono infine escluse le iniziative/attività legate all'acquisto di beni durevoli per le quali il Comitato esecutivo della Comunità ritenga preferibile effettuare interventi d'acquisto diretti, che saranno disciplinati nello specifico provvedimento deliberativo del Comitato esecutivo.

Art. 4 - Domanda di contributo

1. Le domande di contributo dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Comunità e dovranno evidenziare le peculiari caratteristiche della manifestazione/iniziativa/attività per la quale si richiede il finanziamento, gli elementi conoscitivi atti ad illustrarne la natura, gli scopi, la durata, le modalità e i termini di svolgimento, nonché tutti quegli elementi che possano concorrere a motivare, da parte della Comunità, la concessione della compartecipazione finanziaria all'iniziativa.

Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda

1. Per ottenere i contributi, i soggetti di cui all'articolo 2, dovranno presentare, allegati al modulo di cui all'articolo 4:

1. una dichiarazione attestante le cariche sociali all'atto della domanda, i relativi nominativi ed il numero aggiornato dei soci iscritti;
2. una dettagliata relazione illustrativa sulla manifestazione e/o iniziativa in programma, e sullo svolgimento dell'attività;
3. un prospetto indicante le spese (per le spese non documentabili: cancelleria, telefono, fax, posta, ecc., il limite di spesa ammissibile è fissato nel limite massimo del 10% delle rimanenti voci di spesa), le entrate ed il disavanzo previsti per la manifestazione e/o iniziativa o per l'effettuazione di spese di investimento per lo svolgimento dell'attività o la realizzazione di specifiche manifestazioni/iniziative.

Art. 6 - Termini

1. Indipendentemente dalla data di realizzazione, le domande dovranno essere presentate alla Comunità tassativamente prima della realizzazione della manifestazione/iniziativa/attività.

2. Le domande di cui al comma 1. saranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 7 - Istruttoria

1. Le domande di cui all'art. 6 saranno esaminate dalla Comunità ogni quadrimestre di ciascun anno, secondo l'ordine d'arrivo al protocollo; specificatamente le domande pervenute entro il 31 marzo nel primo quadrimestre, le domande pervenute entro il 31 luglio nel secondo quadrimestre e le domande pervenute entro il 30 novembre nel terzo quadrimestre. Specificatamente il Servizio competente, provvede all'istruttoria delle domande sulla base dei documenti allegati, con facoltà di chiederne l'integrazione con ulteriori elementi istruttori necessari o comunque ritenuti opportuni; l'esame delle domande è sospeso fino alla ricezione della documentazione richiesta. L'istruttoria sarà poi oggetto di valutazione ed approvazione da parte del Comitato esecutivo, ogni quadrimestre di ciascun anno. Il Responsabile del Servizio competente, sulla base dell'istruttoria e del provvedimento (decisione) del Comitato esecutivo, entro i successivi 30 giorni adotta i propri provvedimenti corrispondenti. E' facoltà del Comitato Esecutivo, prima di adottare i propri provvedimenti, consultare la Commissione cultura, sport, turismo, energia, fonti rinnovabili e ambiente.

2. Peraltro, esclusivamente per manifestazioni/iniziative/attività per tipologie d'intervento di cui all'articolo 3 "*c.d. straordinarie*", perchè non prevedibili e aventi carattere innovativo e di notevole interesse per la Comunità, si potrà derogare all'ordine d'arrivo al protocollo per l'esame delle domande di cui al comma 1.

3. In caso di non accoglimento della domanda, la circostanza deve essere comunicata al richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato

all'esclusione. Non è dovuta alcuna motivazione a chi ha presentato domanda fuori termini.

Art. 8 - Criteri per l'accoglimento delle domande

1. L'accoglimento delle domande presentate ed aventi i requisiti prescritti dagli articoli precedenti avverrà tenendo conto delle disponibilità finanziarie stabilite negli appositi interventi del Bilancio, della valenza (in termini di caratteristiche, diffusione, interesse suscitato) della manifestazione/iniziativa/attività e dell'area di appartenenza.

Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, la valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti cinque criteri:

- criterio della sussistenza e grado di interesse pubblico delle attività proposte; si terrà conto dell'importanza, rilevanza e qualità della manifestazione/iniziativa/attività relativamente ai soggetti direttamente e indirettamente coinvolti per numero e per tipo, oltretutto per i contenuti e la capacità attrattiva della manifestazione/iniziativa/attività nei confronti della popolazione;
- criterio del coinvolgimento di altri organismi associativi; si terrà conto della capacità di coinvolgere altri soggetti non solo in relazione alla fruizione delle attività proposte ma anche in relazione all'organizzazione delle stesse;
- criterio della capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento; si terrà conto della capacità del richiedente di attivarsi per cercare fonti di finanziamento e dell'effettiva necessità del contributo richiesto alla Comunità in dipendenza del possibile reperimento di fonti alternative di finanziamento, anche tra i privati, favorendo quindi le associazioni che operano in zone meno attrezzate dal punto di vista sociale, turistico, culturale e sportivo;
- criterio della dimensione organizzativa, economica e della visibilità dell'iniziativa/manifestazione/attività; si terrà conto della capacità di promozione e valorizzazione del territorio per cui verranno privilegiate manifestazioni/iniziative/attività particolarmente significative e qualificanti per la ricaduta promozionale in termini di interesse pubblico generale e visibilità a favore dell'immagine della Comunità, con particolare riguardo a quelle con maggior valenza per l'ambito territoriale della Comunità;
- criterio della continuità temporale dell'attività dell'organismo associativo richiedente e della rilevanza del lavoro svolto dallo stesso; si terrà conto delle iniziative/manifestazioni/attività già svolte prevalentemente sul territorio della Comunità nell'ultimo triennio e della effettiva fruizione delle stesse da parte di tutto il territorio.

2. Il Comitato esecutivo approverà con propria deliberazione apposita griglia con i relativi punteggi da attribuire in base ai sopra riportati cinque criteri. La griglia con i punteggi sarà utilizzata in sede di istruttoria di cui al precedente art. 7. La griglia con i relativi punteggi sarà resa disponibile sul sito della Comunità nella sezione Aree Tematiche.

Art. 9 - Bandi

1. Il Comitato esecutivo, nell'ambito delle somme disponibili per l'erogazione di contributi, sentita la Commissione cultura, sport, turismo, energia, fonti rinnovabili e ambiente, può emanare bandi annuali e / o pluriennali per incentivare i soggetti ammessi a contributo di cui all'art. 2, singoli o associati, a

promuovere e sostenere specifici progetti coerenti con le linee di indirizzo dell'Amministrazione. I bandi possono essere riservati ad ambiti territoriali specifici e/o per tipologie d'intervento specifiche. Nel caso di progetti collettivi, le risorse possono essere assegnate al soggetto capofila.

Art. 10 - Ammontare del contributo concedibile

1. Il contributo concesso verrà stabilito tenuto conto di quanto previsto negli artt. 7 ed 8, valutando tutte le caratteristiche della manifestazione/iniziativa/attività oggetto dell'intervento, nonché le spese previste, le entrate preventivate ed il disavanzo presunto per la manifestazione e/o iniziativa/attività.

2. Il contributo sarà concesso in misura percentuale sulla spesa ammessa, con eventuale rideterminazione dello stesso in sede di liquidazione qualora l'importo della spesa effettiva sia inferiore rispetto all'importo della spesa ammessa. La percentuale massima concedibile, per le iniziative di parte corrente, sarà pari al 90% della spesa ammessa, con una soglia massima di spesa (ammessa ed effettiva) pari ad €. 5.000,00.=.

3. Per quanto riguarda le spese di investimento, ferma restando la percentuale massima concedibile pari al 90% della spesa ammessa, la soglia massima di spesa (ammessa ed effettiva) è fissata in €. 12.000,00.=.

4. La percentuale, in entrambi i casi, viene determinata in funzione dei criteri di cui all'articolo 8 ed in base alla programmazione del Comitato Esecutivo.

5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, per particolari motivi di carattere straordinario ed eccezionale, ai quali venga riconosciuto uno specifico interesse istituzionale, è in facoltà del Comitato Esecutivo autorizzare - con specifico motivato proprio provvedimento (decisione) - la concessione, limitatamente a manifestazioni/iniziativa/attività di parte corrente, di contributi c.d. straordinari, senza applicazione dei predetti limiti di spesa ammissibile e di percentuale di contributo concedibile. In tale fattispecie il Comitato Esecutivo, prima di adottare i propri provvedimenti, deve consultare la Commissione cultura, sport, turismo, energia, fonti rinnovabili e ambiente.

5bis. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, per iniziative progettuali riconosciute di rilevante interesse istituzionale per la Comunità, inerenti spese di parte corrente coinvolgenti i soggetti di cui all'art. 2, è possibile concedere contributi c.d. straordinari, senza applicazione dei predetti limiti di spesa ammissibile e di percentuale di contributo concedibile, previa adozione di atti deliberativi del Consiglio o del Comitato - in base alle rispettive competenze - che ne predeterminano criteri e modalità.

5 ter. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, per la compartecipazione alle spese di investimento (di parte capitale) sostenute dalle due APT d'ambito e dai due Consorzi delle Proloco d'ambito (società con significativa partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2), è possibile concedere contributi c.d. straordinari, senza applicazione dei predetti limiti di spesa ammissibile e di percentuale di contributo concedibile, previa adozione di atti deliberativi del Consiglio o del Comitato - in base alle rispettive competenze - che ne predeterminano criteri e modalità.

Art. 11 - Liquidazione del contributo

1. Il contributo concesso verrà liquidato non oltre 60 giorni dalla presentazione alla Comunità di completa e regolare istanza di liquidazione su appositi moduli presenti sul sito internet della Comunità, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente analitico riepilogo di tutte le spese ammesse già sostenute o ancora da saldare (cioè riferite a fatture/note spese ancora da pagare), di tutte le entrate (compresi i contributi di altri enti pubblici) nonché del disavanzo effettivo. In caso di contributi di altri enti pubblici, sull'istanza di liquidazione sarà necessario riportare oltre la denominazione degli enti e gli importi dei contributi materialmente già erogati anche la denominazione degli enti ai quali sono stati richiesti contributi anche se gli stessi sono in attesa di risposta, o, se positiva, se non sono stati ancora materialmente erogati.

Qualora nell'istanza di liquidazione di cui sopra vengano indicate spese ammesse ancora da saldare (cioè riferite a fatture/note spese ancora da pagare), il beneficiario del contributo è obbligato a dimostrare entro 30 (trenta) giorni dalla percezione materiale del contributo l'avvenuto pagamento di tutte le spese ammesse, presentando alla Comunità le fatture/note spese quietanzate, pena la revoca del contributo concesso e l'obbligo della restituzione delle somme liquidate.

1 bis Previo provvedimento del Comitato Esecutivo la liquidazione del contributo può avvenire parzialmente in via anticipata, anche in più tranches.

2. Il contributo concesso sarà soggetto a rideterminazione in percentuale qualora l'importo della spesa effettiva sia inferiore all'importo della spesa ammessa. L'importo erogato non potrà comunque superare il disavanzo effettivo, che ne costituisce limite.

Art. 12 - Revoca

1. Il contributo concesso sarà revocato in caso di:

- mancato svolgimento della manifestazione/iniziativa ammessa a contributo;
- mancata presentazione alla Comunità dell'istanza di liquidazione entro i 180 gg. successivi allo svolgimento della manifestazione/iniziativa. In caso di spese di investimento l'istanza di liquidazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre dell'anno successivo alla concessione del contributo. Si applica quant'altro disposto in tema di revoca dal comma 2 ter dell'art. 20 "Rendicontazione e verifiche finali" della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e successive modificazioni, per quanto compatibile;
- in caso di mancata consegna della documentazione di cui al secondo capoverso del comma 1. dell'art. 11; in tale ultimo caso il beneficiario è obbligato alla restituzione delle somme liquidate;
- presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'ente;
- rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
- verifica in sede di controllo, sulla base dei giustificativi di spesa richiesti, di entità di spesa sostenuta inferiore a quella dichiarata, a' sensi art. 13 comma 2;
- mancata produzione, nei termini di 60 giorni, dei giustificativi di spesa richiesti, a' sensi art. 13 comma 3.

2. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 1. secondo alinea del presente articolo, si intendono applicabili - sino ad esaurimento delle fattispecie - anche ai contributi già concessi e non ancora rendicontati alla data di entrata in

vigore della modifica regolamentare con la quale è stato approvato il presente comma 2.

Art. 13 – Controlli

1. In sede di controllo (da effettuarsi almeno su di un campione non inferiore al 10% dei soggetti ammessi a contributo) sulla veridicità di quanto dichiarato nell'istanza di liquidazione, la Comunità si riserva di richiedere, entro 120 gg. dalla presentazione dell'istanza di liquidazione, documentazione probatoria delle spese sostenute. Il soggetto beneficiario è pertanto tenuto a custodire i giustificativi di spesa, costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi fino all'importo della spesa ammessa, da poter produrre in caso di richiesta. Si ricorda che per le spese non documentabili (cancelleria, telefono, fax, posta, ecc.) il limite di spesa è fissato nel limite massimo del 10% delle rimanenti voci di spesa.

2. Qualora i giustificativi di spesa prodotti risultassero di entità inferiore all'importo della spesa dichiarata, il contributo sarà revocato.

3. Analogamente il contributo concesso sarà revocato qualora i giustificativi di spesa richiesti dalla Comunità non vengano prodotti entro 60 gg. dalla richiesta.

Art. 14 - Esclusioni di responsabilità

1. Il contributo è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

2. La Comunità rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi contributivi dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e/o iniziative alle quali ha accordato contributi, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dall'ente stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo se non già corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti, stabilirne la revoca nei limiti di cui ai precedenti articoli.

Art. 15 - Obblighi a carico dei soggetti ammessi a contributo

1. I soggetti ammessi a contributo da parte della Comunità per la realizzazione di manifestazioni e/o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano il pubblico annuncio e/o la promozione delle manifestazioni e/o iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso finanziario della Comunità.

2. Di tale adempimento devono fornire adeguata dimostrazione.

Art. 16 – Contributi ai Piani Giovani di Zona e ai progetti per realizzare servizi e interventi in materia socio assistenziale

1. In deroga agli articoli precedenti, possono essere ammessi a contributo - senza iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi della Comunità - i soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti inerenti i Piani giovani di zona del territorio (PGZ) della Comunità.

In particolare, per quanto riguarda i PGZ per i quali la Comunità svolge il ruolo di capofila istituzionale sulla base di convenzioni con i Comuni d'ambito, le modalità e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, i termini di presentazione delle stesse, le tipologie di progetti ammessi a contributo, l'entità dei contributi concedibili (nella percentuale massima pari al 90% della spesa ammessa e con il limite massimo di contributo concedibile pari ad €. 50.000,00), le modalità di liquidazione e revoca, nonché la rendicontazione degli stessi ed in generale tutti gli aspetti procedurali connessi, sono puntualmente definiti e predeterminati nei singoli bandi annuali per la presentazione dei progetti inerenti tali PGZ, nonché nella normativa provinciale e relativa disciplina attuativa vigente in materia, a cui si rimanda. Tali bandi saranno adottati con atti deliberativi del Comitato esecutivo. Per quanto riguarda invece i contributi agli enti istituzionali capofila degli altri PGZ del territorio della Comunità per l'attuazione dei rispettivi piani, è possibile concedere contributi, nella percentuale massima pari al 90% della spesa ammessa e con il limite massimo di contributo concedibile pari ad €. 6.000,00, previa adozione di atti deliberativi del Comitato esecutivo che ne predeterminano criteri e modalità.

2. In deroga agli articoli precedenti, possono altresì essere ammessi a contributo - senza iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi della Comunità - i soggetti coinvolti nei progetti presentati per la realizzazione di servizi e di interventi in materia socio assistenziale, in base a quanto previsto nel capo VI della Legge Provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Le modalità e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, i termini di presentazione delle stesse, le tipologie di progetti ammessi a contributo, l'entità dei contributi concedibili (nella percentuale massima pari al 90% della spesa ammessa e con il limite massimo di contributo concedibile pari ad €. 100.000,00), le modalità di liquidazione e revoca, nonché la rendicontazione degli stessi ed in generale tutti gli aspetti procedurali connessi, sono puntualmente definiti e predeterminati nei bandi pubblicati per la presentazione di progetti con finalità socio-assistenziali, nonché nella normativa statale e/o provinciale sopra richiamata e relativa disciplina attuativa vigente in materia, a cui si rimanda. Tali bandi sono adottati con atti deliberativi del Comitato esecutivo o della Giunta Provinciale, nel caso in cui la Comunità sia coinvolta in qualità di partecipante o ente capofila.

2 bis La liquidazione dei contributi di cui al co. 1 e 2 del presente articolo può avvenire parzialmente in via anticipata (anche in più tranches), previa deliberazione del Comitato Esecutivo. La parte restante del contributo viene invece erogato a saldo, su presentazione di idonea documentazione a rendicontazione, fermo restando le ipotesi di rideterminazione o di revoca del contributo stesso.

3. I contributi di cui ai commi precedenti sono vincolati all'impegno dei soggetti beneficiari di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati

accordati. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e/o iniziative alle quali ha accordato i contributi, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi dei soggetti beneficiari facciano parte rappresentanti nominati dall'ente stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione dei contributi se non già corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, stabilirne anche la revoca.

INDICE

Art. 1 – Principi generali	pag. 1
Art. 2 – Soggetti ammessi a contributo	pag. 1
Art. 3 – Tipologie di intervento	pag. 1
Art. 4 – Domanda di contributo	pag. 1
Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda	pag. 2
Art. 6 – Termini	pag. 2
Art. 7 – Istruttoria	pag. 2
Art. 8 – Criteri per l'accoglimento delle domande	pag. 3
Art. 9 – Bandi	pag. 3
Art. 10 – Ammontare del contributo concedibile	pag. 4
Art. 11 – Liquidazione del contributo	pag. 5
Art. 12 – Revoca	pag. 5
Art. 13 – Controlli	pag. 6
Art. 14 – Esclusioni di responsabilità	pag. 6
Art. 15 – Obblighi a carico dei soggetti ammessi a contributo	pag. 6
Art. 16 – Contributi ai Piani Giovani di Zona e ai progetti per realizzare servizi e interventi in materia socio assistenziale	pag. 7